



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Circolare

Classificazione: I/12

N. allegati: 1

Alle Professoresse e ai Professori
Alle Ricercatrici e ai Ricercatori
dell'Università degli Studi di Siena
LORO SEDI

Oggetto: Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali – Art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, e art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014.

Gentilissime/i docenti,

con riferimento all'oggetto, si ricorda che l'art. 23-ter, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo - stabilendo, come parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato annualmente individuato il suddetto livello remunerativo massimo e l'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 lo ha ridotto a 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anche ricomprendendo i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Il comma 2 dell'art. 23-ter sopra citato stabilisce che: *"Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito"*.

Dal 1° gennaio 2014 è stata estesa la platea dei destinatari delle disposizioni in materia di trattamenti economici di cui all'art. 23-ter, ricomprendendo anche i soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

Area del personale - Ufficio personale docente
Banchi di Sotto 55, Siena

uff_perdocente@unisi.it • tel +39 0577 235283 - 235087 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

L'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha, infatti, ampliato la platea dei destinatari dell'articolo 23-ter citato, comprendendovi *"chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo"*.

Il comma 472 del medesimo articolo 1 ha disposto, inoltre, che: *"Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti"*.

Ai fini dell'applicazione del limite retributivo, si specifica che sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate o da erogarsi nel corso di ciascun anno all'interessato a carico della medesima amministrazione o di più amministrazioni, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso ente nel corso dell'anno. Per quanto riguarda, inoltre, le modalità di applicazione della riduzione si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella circolare n. 8/2012 e 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si ricorda che i dipendenti dell'Università di Siena, che svolgano incarichi ulteriori o consulenze conferite da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, sono tenuti a produrre a questo Ateneo, **entro il 30 novembre di ciascun anno**, la dichiarazione allegata, riportante i predetti incarichi e consulenze, con l'indicazione dei relativi importi. In assenza di comunicazione si intenderà, pertanto, che il dipendente non ha in corso alcun incarico o consulenza.

Per esigenze amministrative la data di cui sopra è prorogata al **5 dicembre 2024**.

Il personale dell'Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti in proposito.

Cordiali saluti.

Siena, data della firma digitale

La Direttrice Generale
Beatrice Sassi

Visto
La Responsabile del procedimento
Maria Rita Sbardella

Area del personale - Ufficio personale docente
Banchi di Sotto 55, Siena

uff_perdocente@unisi.it • tel +39 0577 235283 - 235087 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

ALLEGATI

1.modulo comunicazione limite massimo retributivo

Area del personale - Ufficio personale docente

Banchi di Sotto 55, Siena

uff_perdocente@unisi.it • tel +39 0577 235283 - 235087 • PEC rettore@pec.unisipec.it